

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PARTNER E GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI/EX SPRAR) PER IL PERIODO 01.01.2021 AL 30.06.2023 - "CATEGORIA ORDINARI".

CPV: 85000000-9

CIG: 8568123EC3

CUP: F69C20000260001

Punto 1 — Premesse e informazioni generali relative all'appalto

Il Comune di Avetrana intende confermare e sviluppare ulteriormente il ruolo di componente attivo all'interno del Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), di cui è parte dal 2017 ininterrottamente, attraverso il quale lo Stato italiano, in conformità al principio di cui all'art. 10 comma 3 della Costituzione, partecipa ai più ampi sistemi europei e internazionali di protezione dei rifugiati.

Al fine di rafforzare il ruolo del territorio del Comune di Avetrana all'interno del Sistema sopra citato, questo Ente, che ha in corso un progetto per n. 24 richiedenti asilo appartenenti a categorie ordinarie, finanziato fino al 30/06/2023, e alla luce della Delibera della Giunta Comunale n. 102 del 31.12.2019, ha inteso accedere alle risorse dello Stato previste nel Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo di cui alla legge 189/2002 e s.m.i., formalizzando al Ministero dell'Interno, tramite apposita piattaforma, domanda di prosecuzione del servizio - triennio 2021-2023 (PROG-1064-PR-1), allegando il piano finanziario preventivo, redatto sulla base di quanto indicato dall'art. 12 delle Linee Guida (all. A) allegate al decreto Ministeriale del 18/11/2019, articolato per ognuna delle annualità del triennio finanziato, per un importo complessivo annuale di € 350.400,00.

Con il Decreto del Ministero dell'Interno Prot. n. 16288 del 10.08.2020 i progetti SIPROIMI in scadenza al 30.06.2020 sono stati approvati e autorizzati alla prosecuzione dal 01.01.2021 al 30.06.2023, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, ivi compreso il Progetto del Comune di Avetrana "Sprar/Siproimi Cat. Ordinari" (PROG-1064-PR-1) per un totale di 24 posti e un finanziamento annuale assegnato pari a 345.242,09 € (per un importo complessivo nel triennio 2021-23 di € 863.105,23).

Allo scopo di garantire la soluzione migliore per l'organizzazione e la gestione del servizio, il Comune di Avetrana intende individuare un soggetto terzo, specialista collaboratore, in grado di garantire la prosecuzione del servizio e le migliori condizioni tecniche.

Il soggetto esterno specialista collaboratore sarà individuato ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso ai sensi dell'art. 95, comma 7, D.Lgs 50/2016 utilizzando la piattaforma telematica:

La normativa specifica di riferimento riguardo al progetto e successiva gestione del servizio è quella di cui al D.L. 130/2020, al D.L. 113/2018 convertito nella L. 132/2018, al Decreto Ministeriale del 18 novembre 2019 e alle allegate Linee guida (all. A) che disciplinano i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse del fondo nazionale per politiche e i servizi dell'asilo.

La premessa è parte integrante del presente disciplinare.

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

Punto 2 — Soggetti ai quali è rivolto il presente avviso

2.1 Operatori economici ammessi

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

2.2 - Operatori economici costituiti in forma associata

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

2.3 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

È ammessa la partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamenti d'impresa e di consorzi ordinari di operatori economici di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio indicate nel DM eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione:

- a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
- b. sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
- c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno, a pena di esclusione:

- a. dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
- b. allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge;
- c. indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 50/2016, i raggruppamenti temporanei sono tenuti a dichiarare la percentuale di partecipazione al raggruppamento e le parti di servizio al fine di verificare che ogni partecipante possieda i necessari requisiti in relazione alla quota di servizi che eseguirà in caso di aggiudicazione.

Nel caso di consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/le consorziate erogante/i i servizi indicati nel presente disciplinare.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del citato art. 48 D.lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei suddetti divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica quanto disposto dall'articolo 48, comma 17 del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto al quale la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia si applica quanto disposto dall'articolo 48, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto al quale, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Le suddette disposizioni trovano applicazione, in quanto compatibili, alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f).

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara di cui al punto 3.2.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 3.3 lett. a) e b) devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) il requisito di cui al punto 3.4 lett. a) della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata (art. 10 Linee Guida allegate al DM 18/11/2019) deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.

Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori. Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione".

Nel caso di consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/le consorziate erogante/i i servizi indicati nel presente disciplinare.

Il requisito relativo al possesso delle referenze bancarie e alla certificazione di qualità di cui al punto 3.4 lett. b) e lett. c) dev'essere posseduto da ogni soggetto facente parte del consorzio/raggruppamento.

2.4 - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara di cui al punto 3.2.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

2.5 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, "l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste."

In relazione alla particolarità della prestazione oggetto di appalto, ne consegue che solo in tali limiti è ammesso l'avvalimento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

Punto 3 - Ente affidante

Comune di Avetrana – Settore Servizi Sociali – Via Vittorio Emanuele n. 19 – Tel.: 099/6613509 – CF: 80009250731
- sito internet: <https://www.comune.avetrana.ta.it/it> - posta elettronica certificata generale: servizisociali.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it - per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montedoro, Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) – CF: 90138150736.
RUP: ROSSANA SARACINO – tel. 0996615980 ; e-mail: rossana.saracino@gmail.com; pec: prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it

Punto 4 - Descrizione delle attività e luogo di esecuzione

Il progetto di accoglienza per richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria promosso dal Comune di Avetrana (Ta) sarà rivolto a offrire accoglienza e protezione per un massimo di n. 24 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria.

Tale numero potrà essere ampliato in base a quanto eventualmente richiesto e finanziato dal Ministero dell'Interno. Il progetto dovrà prevedere accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria.

Il servizio di accoglienza integrata dovrà essere realizzato presso strutture ubicate nel Comune di Avetrana e nel Comune di Lecce in quanto luogo di esecuzione delle prestazioni previste dal progetto territoriale. Le strutture dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 delle Linee guida allegate al Decreto Ministero dell'Interno del 18/11/2019 nonché nel Manuale Operativo.

Punto 5 - Servizi previsti

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del Servizio SIPROIMI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - ex SPRAR. L'obiettivo generale del servizio è quello di realizzare un progetto di accoglienza integrata a favore di un massimo di n. 24 cittadini stranieri titolari di protezione internazionale appartenenti alla categoria ordinari provenienti da Paesi terzi. Obiettivi specifici consistono nel realizzare adeguati servizi:

- di accoglienza materiale;
- mediazione linguistico-culturale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria;
- gestione della Banca Dati del Ministero dell'Interno.

La descrizione e tipologia dei servizi nonché le attività da realizzarsi sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte della documentazione di gara.

Punto 6 - Risorse e approvazione dei progetti

In seno al finanziamento assegnato al Comune di Avetrana ai fini dell'esecuzione dell'appalto l'importo di gara è pari ad Euro 863.105,23 € complessivamente per il periodo 01.01.2020 – 30.06.2023.

Le risorse economiche previste a copertura della realizzazione delle attività di accoglienza integrata corrispondono all'importo indicato nel piano finanziario preventivo presentato dal Comune di Avetrana ed effettivamente erogato dal Ministero dell'Interno. Il Comune di Avetrana provvederà a trasferire all'ente attuatore le risorse finanziarie solo ed esclusivamente in seguito a presentazione di giustificativi di spese ammissibili come previsto da Manuale unico di rendicontazione SIPROIMI; in ogni caso, il Comune di Avetrana si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico,

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività del progetto all'ente attuatore; in tale ipotesi, le risorse economiche saranno rideterminate in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero.

Il soggetto collaboratore, individuato in seguito alla presente procedura di gara, sottoscriverà apposita convenzione con il Comune di Avetrana, che conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti, nonché le modalità di trasferimento delle risorse a fronte dei servizi e delle attività svolte dal soggetto collaboratore.

Si specifica che le prestazioni di cui alla presente procedura non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della stazione appaltante. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero.

Punto 7 - Requisiti generali di partecipazione e qualificazione

7.1 Requisiti di ordine generale – Assenza dei motivi di esclusione:

- a) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti o altra condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si trovi in altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del codice si precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell'art. 80), "essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione" (Linee Guida ANAC n. 6).

Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 110, comma 6, del codice dei contratti pubblici.

Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, già costituiti o da costituirsi, ogni soggetto componente il raggruppamento, il consorzio (nonché il consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile), ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici (nonché la rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica) o GEIE, deve essere in possesso dei suddetti requisiti.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lettere b) e c) – D.Lgs. n. 50/2016, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere. Pertanto tutti i requisiti di ammissione sopra indicati devono essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto costituente il raggruppamento a pena di esclusione dalla gara.

7.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

7.2.1 Requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, già costituiti o da costituirsi, ogni soggetto componente il raggruppamento, il consorzio (nonché il consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile), ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici (nonché la rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica) o GEIE, deve essere in possesso dei suddetti requisiti.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 – lettere b) e c) – D.Lgs. n. 50/2016, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere. Pertanto tutti i requisiti di ammissione sopra indicati devono essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto costituente il raggruppamento a pena di esclusione dalla gara.

7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

- a) aver realizzato un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 566.666,67 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice), e pertanto un fatturato complessivo nel triennio non inferiore a € 1.700.000,00 (pari circa al doppio di quanto posto a base di gara). Il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata;
- b) aver realizzato un Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto (ed ossia servizi relativi alla presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario appartenenti a categorie ordinarie in progetti di seconda accoglienza o "accoglienza integrata") riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 333.333,33 iva esclusa e pertanto un fatturato specifico complessivo nel triennio non inferiore ad € 1.000.000,00. Il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata.

Ai sensi dell'art. 83 comma 5 D.Lgs 50/2016, i suddetti fatturati globale e specifico vengono richiesti allo scopo di selezionare un contraente che risulti affidabile per l'Amministrazione Appaltante contraddistinto da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa, avuto riguardo all'importo complessivo dell'appalto ed all'oggetto del servizio. Inoltre, tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara. Il requisito richiesto rispetta, infine, i principi di proporzionalità e adeguatezza oltre ad essere rispettoso dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di partecipanti garantendo il principio di affidabilità economico-finanziaria. Si reputa, infatti, che in relazione all'oggetto del presente appalto sia congrua e proporzionata e non sia limitativa dell'accesso alla gara la richiesta sia del fatturato globale di cui alla lett. a) sia di quello specifico di cui alla lettera b). Se la partecipante ha iniziato l'attività da meno di tre anni, gli stessi requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Se la partecipante non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 relativa ai dati dei bilanci dell'impresa e al fatturato globale d'impresa, eventualmente dall'inizio dell'attività.

La comprova dei requisiti di cui alla lettera a) e b) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

Il requisito relativo al fatturato globale e quello relativo al fatturato specifico di cui rispettivamente alle lettere a) e b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio

7.4 Requisiti di capacità tecniche professionali

- a) Aver conseguito nell'ultimo quinquennio (dal 2015 al 2019) - per conto di Enti locali o altra Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico - pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale appartenenti a categorie ordinarie in progetti di seconda accoglienza o "accoglienza integrata" comprovata da attività e servizi in essere.
- b) Possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno n. 2 istituti bancari, in data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dalle quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria necessaria per l'esecuzione del contratto.
- c) Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da organismo accreditato ai sensi del Regolamento UE 765/2008 relativa all'erogazione di servizi di accoglienza, tutela e integrazione socio-sanitaria, culturale per migranti, richiedenti asilo e rifugiati.

La comprova del requisito, a pena di esclusione, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- acquisizione d'ufficio dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata (art. 10 Linee Guida allegate al DM 18/11/2019), di cui al punto 7.4 lett. a), deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.

Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori. Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione".

Nel caso di consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/le consorziate erogante/i i servizi indicati nel presente disciplinare.

Il requisito relativo al possesso delle referenze bancarie e alla certificazione di qualità di cui al punto 7.4 lett. b) e lett. c) dev'essere posseduto da ogni soggetto facente parte del consorzio/raggruppamento.

7.5 Ulteriori requisiti

- a)** Disponibilità, a decorrere dal 01/01/2021 e sino al 30/06/2023, ovvero la sottoscrizione dell'impegno ad avere la piena e regolare disponibilità al 01/01/2021, a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d'uso di appartamenti, opportunamente arredati e attrezzati nel territorio del Comune di Avetrana utilizzabili per n. 24 posti a valere sul progetto Sprar/SIPROIMI in prosecuzione. Tali appartamenti dovranno essere conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, igienico-sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro. Le caratteristiche degli alloggi sono contenute nelle Linee Guida (art. 19) allegate al decreto ministeriale del 18.11.2019;
- b)** impegno al riassorbimento prioritario del personale già impiegato presso l'attuale soggetto gestore previa verifica di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa. I soggetti partecipanti devono dichiarare, in sede di partecipazione, di accettare le condizioni particolari di esecuzione della prestazione per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. In particolare, l'impegno ad assorbire prioritariamente il personale impiegato dal soggetto gestore uscente, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa agli stessi patti e condizioni, salvaguardando la retribuzione in godimento e l'anzianità di servizio.

Nota Bene

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura pertanto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link "Servizi ad accesso riservato-AVCPass Operatore Economico" sul Portale AVCP (<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>) e seguire le istruzioni ivi contenute per il rilascio del "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Il mancato inserimento del PASSOE all'interno della busta "Documentazione amministrativa", tuttavia, non comporta l'esclusione automatica dalla gara dell'operatore concorrente, ma l'assegnazione a quest'ultimo, da parte della Stazione appaltante, di un termine congruo entro il quale presentarlo. Decorso tale termine, senza che il concorrente abbia presentato il PASSOE alla Stazione appaltante, quest'ultima dovrà provvedere alla sua esclusione.

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

Punto 8 – Valore dell'appalto e durata

L'importo dell'appalto è determinato nella somma complessiva di euro:

- 1) € 863.105,23 Servizi, di cui**
- 1.a) € 863.105,23 Importo netto Servizi**
- 1.b) € 0,00 Oneri di sicurezza**
- 1.c) € 396.750,00 Costo della manodopera**

L'appalto ha per oggetto l'individuazione di un Ente attuatore con esperienza pluriennale e consecutiva nella gestione di progetti relativi a presa in carico di titolari di protezione internazionale, come dettagliatamente descritto nel Progetto del servizio e nel Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto sarà aggiudicato in un unico lotto, in quanto la gestione da parte di un unico soggetto risponde ai criteri di efficienza ed economicità nell'utilizzo delle risorse umane.

La durata dell'appalto (escluse le eventuali proroghe), come stabilito da D.M. Prot. N. 16288 del 10 agosto 2020, è dal 01.01.2021 al 30.06.2023, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero del verbale di avvio del servizio, se di data anteriore (esecuzione anticipata dell'appalto).

8.1 Opzioni e rinnovi

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (tre mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ne consegue che, nel caso di esercizio della facoltà di opzione di proroga tecnica, all'importo complessivo sarà aggiunta l'eventuale somma relativa ad un semestre di proroga tecnica, da applicarsi alla scadenza del 30.06.2023, quantificata in € 172.621,05 al netto di iva e/o altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti, all'appaltatore potranno essere affidati ulteriori servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interdipendenti a quelli oggetto di gara, in relazione all'ammontare delle risorse variabili erogate da soggetti terzi.

Punto 9 - Criteri per la selezione delle proposte e l'aggiudicazione del servizio

Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi di natura tecnica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) a costo fisso, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) e comma 7, D.Lgs 50/2016.

Il punteggio massimo attribuibile ad ognuna delle proposte è pari a punti 100.

L'offerta tecnica verrà valutata secondo i criteri e sub-criteri delle specifiche di cui alla tabella sotto riportata:

**Centrale unica di committenza c/o
L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"
Comune di AVETRANA**

Criteri di valutazione	Sottocriteri	Punteggio (max)	Punteggio discrezionale ("D") /punteggio tabellare ("T")
A. QUALITA' DEL SERVIZIO E MODALITA' DI GESTIONE	1. Grado di qualità dell'analisi del contesto e dei bisogni dell'utenza straniera, adeguatezza e pertinenza dei processi descritti rispetto all'obiettivo generale di assicurare l'efficacia delle soluzioni proposte in vista dell'integrazione dei beneficiari nel contesto territoriale;	5	D
	2. Grado di qualità della metodologia tecnico-operativa-organizzativa per la gestione dei servizi: <ul style="list-style-type: none"> - Servizi di accoglienza (<i>grado di copertura dei bisogni, accessibilità, garanzia delle condizioni di benessere degli utenti, adeguatezza delle strutture di accoglienza messe a disposizione funzionali ad una buona integrazione sul territorio, livello di qualità di vita</i>); (5 punti) - Servizi di integrazione (<i>grado di appropriatezza, multidimensionalità, innovazione nei metodi e negli strumenti; grado di efficacia delle soluzioni proposte per l'integrazione del sistema SIPROIMI che favorisca la massima sinergia con la rete territoriale dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e delle realtà del terzo settore; grado di qualità dei progetti di inserimento lavorativo: organizzazione interna ed esterna del servizio di inserimento lavorativo - presa in carico, metodologia di accompagnamento, monitoraggio, valutazione, strumenti, rete coi servizi territoriali; azioni di formazione e riqualificazione professionale; azioni di orientamento ed accompagnamento al reinserimento sociale e lavorativo, ecc</i>); (5 punti) - Servizi di tutela legale e socio-psico-sanitaria (<i>grado di appropriatezza e grado di copertura dei fattori di rischio in base a quanto indicato nelle linee guida allegate al Decreto Ministeriale del 18.11.2019</i>). 	15	D

**Centrale unica di committenza c/o
L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"
Comune di AVETRANA**

	(5 punti)		
	3. Grado di qualità delle soluzioni organizzative per risoluzione di eventuali criticità e grado di qualità delle azioni di coordinamento e raccordo con l'amministrazione.	4	D
	4. Grado di qualità dei sistemi per garantire la continuità del servizio in casi di emergenza/assenze/scioperi	4	D
	5. Grado di qualità del sistema di misurazione e autocontrollo dei servizi; aggiornamento e gestione banca dati; grado di qualità del sistema di monitoraggio e rendicontazione;	4	D
	6. Grado di qualità della rete territoriale: Sinergie e rete attivata con il tessuto sociale (es. convenzioni e/o protocolli d'intesa e/o partenariati stipulati/stipulandi prima della scadenza dei termini del bando ministeriale con Asl. Associazioni del territorio, Sportelli con erogazione di servizi coerenti con le finalità del SIPROIMI, Enti di formazione, Ctp e altri soggetti del terzo settore).	3	D
	Totale criterio A	Max 35	
B. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE	1. Modalità organizzative del lavoro e strumenti di gestione dell'équipe multidisciplinare (<i>piano di svolgimento delle attività e gestione del personale, attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, supervisione e monitoraggio</i>)	10	D

**Centrale unica di committenza c/o
L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"
Comune di AVETRANA**

	2. Presenza di personale specializzato con esperienza pluriennale e/o con professionalità e competenze specifiche nel settore dell'accoglienza di migranti	8	D
	3. Formazione e aggiornamento degli operatori impiegati sulla normativa comunitaria, nazionale regionale in materia di immigrazione e asilo	2	D
Totale criterio B		Max 20	
C. ESPERIENZE ED ATTIVITA' DOCUMENT ATE	1. Esperienze di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale nei programmi di prima accoglienza ULTERIORE e non indicata a comprova del requisito di accesso di cui al presente disciplinare: da 1 a 3 anni (2 punti) da 4 a 6 anni (3 punti) da 7 a 9 anni (4 punti) ≥ a 10 anni (5 punti)	5	T
	2. Esperienze di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale con disagio mentale e/o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata ULTERIORE e non indicata a comprova del requisito di accesso di cui al presente disciplinare: da 1 a 3 anni (2 punti) da 4 a 6 anni (3 punti) da 7 a 9 anni (4 punti) ≥ a 10 anni (5 punti)	5	T
	3. Esperienze di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale in categorie vulnerabili – minori stranieri non accompagnati (msna) ULTERIORE e non indicata a comprova del requisito di accesso di cui al presente disciplinare: da 1 a 3 anni (2 punti) da 4 a 6 anni (3 punti) da 7 a 9 anni (4 punti) ≥ a 10 anni (5 punti)	5	T

**Centrale unica di committenza c/o
L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"
Comune di AVETRANA**

	4. Esperienza in progettazione e gestione di progetti finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 (F.E.R.) / Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI): da 1 a 3 anni (3 punti) da 4 a 7 anni (4 punti) ≥ a 8 anni (5 punti)	5	T
N.B.* per tutte le esperienze sopra indicate si considera anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi			
Totale criterio C		Max 20	
D. SERVIZI AGGIUNTIVI O MIGLIORATI VI OFFERTI	1. Proposte innovative, anche sperimentali, e/o migliorative del servizio	10	D
	2. Professionalità ULTERIORI che costituiranno il gruppo di lavoro rispetto a quelle previste nelle prescrizioni ministeriali che verranno inserite per la migliore esecuzione del progetto.	5	D
	3. Servizi innovativi, anche sperimentali, erogati, nel corso di svolgimento del servizio, in favore dell'Ente Locale titolare del progetto, del territorio comunale e/o della cittadinanza, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente locale	5	D
Totale criterio D		Max 20	
E. ULTERIORI REQUISITI	1. Attribuzione del Rating di Legalità di cui alla Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165	3	T
	2. eventuali titoli/certificazioni/iscrizioni ad Albi ULTERIORI a rispetto a quelli previsti quale requisito di accesso (A titolo indicativo ma non esaustivo verranno valutati: Iscrizione Registro di enti e associazioni che svolgono attività in favore di stranieri immigrati; iscrizione al Registro nazionale degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni)	2	T
Totale criterio E		Max 5	
Totale complessivo		Max 100	

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

Sono ammessi i progetti che hanno totalizzato almeno **60 punti**, sul punteggio tecnico totale, precisando che qualora i concorrenti non raggiungano tale soglia minima, si provvederà all'esclusione del concorrente.

Punto 10 DOCUMENTAZIONE: I documenti di gara e il regolamento della gara telematica, modulistica, DGUE, sono disponibili sul sito del Comune di Avetrana – sezione “Avvisi di gara”: <https://www.comune.avetrana.ta.it/it/page/bandi-appalti>, nonché sul portale della C.U.C. presso l'Unione dei Comuni di Montedoro: <https://montedoro.traspare.com>.

Punto 11 SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA): vedi art. 5 dell'allegato regolamento disciplinante la gestione della gara telematica (vd. allegato Regolamento Gara Telematica).

Punto 12 - Presentazione delle offerte e modalità di partecipazione

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel TIMING DI GARA TELEMATICA, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

L' "OFFERTA" è composta da:

BUSTA N.1 – Documentazione amministrativa

BUSTA N.2 – Offerta tecnica

BUSTA N.3 – Offerta economica a costo fisso

BUSTA n. 1 Documentazione amministrativa - Documenti di partecipazione

Contenuto della busta virtuale "A" – Documentazione Amministrativa

La busta virtuale amministrativa contiene l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione così come di seguito specificato.

Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive integrative

Istanza di partecipazione alla gara completa delle dichiarazioni sostitutive integrative, redatta in bollo e secondo il modello allegato, con la quale il concorrente dichiara in particolare la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura e nei relativi allegati.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente provvede a compilare il documento di gara unico europeo (DGUE) sul modello fornito dalla stazione appaltante, attestando il possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai precedenti paragrafi 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.

Cauzioni e garanzie

Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari a € 17.262,10 (2% dell'importo complessivo del valore dell'appalto, pari a € 863.105,23) resa mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario Istituto di Credito o Assicurativo o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee indicate all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, nonché delle altre riduzioni previste nello stesso comma 7;

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia:

- certificazione di qualità in corso di validità, rilasciata all'operatore economico concorrente in alternativa

- dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale ovvero compilare la parte IV, sez. D del DGUE.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1, anche distintamente tra di loro, la riduzione è accordata se il possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata a tutti gli operatori economici raggruppandi/consorzianti, singolarmente e contestualmente identificati e sottoscritta dagli stessi.

Si precisa che:

in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 45 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

in caso di partecipazione in consorzio di cui al comma 2, lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La cauzione dovrà, a pena di esclusione:

- avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, previsto dall'art. 1944 del codice civile;

- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- contenere l'impegno del fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare in favore dell'amministrazione concedente, in caso di aggiudicazione e a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva. Tale impegno deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore.

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Le polizze devono essere conformi allo schema tipo 1.1, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 (in G.U n. 83 del 10 aprile 2018).

Beneficiario della garanzia provvisoria è il Comune di Lizzanello (Le).

La fideiussione e l'impegno del fideiussore devono essere sottoscritti con firma digitale, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Ai fini della stipula del contratto la ditta affidataria è tenuta a costituire prima della stipulazione del contratto di affidamento, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare la polizza assicurativa **relativamente alla RCT/RCO** con massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

- a. € 5.000.000,00 per sinistro;**
- b. € 2.000.000,00 per persona;**
- c. € 1.000.000,00 per danni a cose o animali;**

R.C. O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro): a. € 3.000.000,00 per sinistro;

- b. € 2.000.000,00 per persona;**

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal Soggetto Attuatore stesso o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature, per la durata dell'appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a riguardo. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'operatività o meno di tale polizza non libera l'impresa aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriori garanzie.

N.B. Per i documenti richiesti, è ammessa la possibilità di presentare gli stessi come:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Versamento contributo ANAC

Ai sensi dell'art. 65 del D.L. n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

maggio 2020, è previsto l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della Legge n. 266/2005, per la partecipazione alle procedure di gara avviate all'entrata in vigore del citato D.L.

In particolare, dal 19 maggio e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal contributo:

- a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lett. o) del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

PassOE

Tutti gli operatori economici devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016 da inserire nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa. Il codice CIG è il seguente: **8568123EC3**

Dichiarazione di impegno

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. Con la quale il concorrente attesta:

- di avere esaminato tutti gli elaborati di gara e delle circostanze generali e particolari di svolgimento del servizio/fornitura
- di aver giudicato la fornitura/il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

Patto di integrità/Protocollo di legalità

Il Patto di Integrità ed il Protocollo di legalità, allegati al presente Disciplinare, debitamente sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico, per attestarne la piena consapevolezza e la preventiva condivisione dei contenuti.

Dichiarazioni e documentazione eventuali:

Operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore

Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria, in firma digitale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con l'indicazione degli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.

Operatori economici che ricorrono al subappalto

Opzione non prevista per la presente procedura.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:

- a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in firma digitale; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi Documento di Gara Unico Europeo, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di idoneità professionale in relazione a quanto di propria pertinenza;
- d) indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato oppure

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

dei servizi che ciascun operatore economico intende assumere.

Reti di imprese e contratti di rete

Le reti di imprese devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione dalle gare;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: sono individuate quali esecutrici dei servizi ovvero mettono in comune i requisiti di ordine speciale, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane

Il concorrente deve indicare se intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono produrre Documento di Gara Unico Europeo attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e le proprie capacità professionali.

Offerenti che ricorrono all'avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente si avvale delle capacità di altro soggetto (denominato impresa "ausiliaria") alle seguenti condizioni:

- a) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- b) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
- c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
- e) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- d) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

BUSTA n. 2 — OFFERTA TECNICA

Contenuto della busta virtuale "B" – Offerta Tecnica

La busta virtuale "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

Relazione tecnica dei servizi offerti, con valore di progetto tecnico migliorativo.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa redatta con riferimento a ciascuno dei criteri e dei sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al precedente 9.

Il progetto tecnico in argomento deve essere redatto su formato A4, non superiore a 30 righe, con un carattere a scelta tra "Times New Roman 11/12", "Verdana 10/11" e "Calibri 11/12" e – fatta eccezione per l'indice ed eventuali allegati – non potrà superare le 25 (venticinque) facciate, incluse eventuali tabelle, grafici, prospetti riepilogativi, elenchi ecc. Fanno eccezione unicamente eventuali depliant o allegati fotografici laddove il concorrente ritenga di poter meglio illustrare in tal modo i contenuti della propria offerta, fermo restando l'assunto che la produzione aggiuntiva di tali elaborati non comporta di per sé stessa alcuna attribuzione supplementare di punteggio.

Il superamento del limite indicato al punto precedente comporterà l'impossibilità per la Commissione di valutare le facciate del progetto in eccedenza, ai fini del rispetto della par condicio dei concorrenti.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara, nei limiti propri di un'offerta tecnica migliorativa ed in ogni caso nel rispetto delle indicazioni fornite dal presente Disciplinare.

BUSTA n.3 OFFERTA ECONOMICA

Contenuto della Busta virtuale "C" - Offerta Economica

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

offerta economica (non prevista)

Sul modello di offerta economica predisposto dall'Ente Appaltante, sottoscritto dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri:

- a) NON DEVE ESSERE indicato alcun ribasso percentuale;
- b) l'offerta è corredata – ad ogni buon fine – dall'indicazione dei costi della manodopera e dei costi aziendali interni della sicurezza richiesti dall'art. 95 comma 10 del Codice, qualora gli stessi non fossero già desumibili dalla restante documentazione prodotta in gara.

Dichiarazione a corredo dell'offerta

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la sottoscrizione dell'offerta deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. L'Offerta Economica deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio, qualora non sia stato già espresso in sede di documentazione amministrativa.

TEMPISTICHE DI CARICAMENTO DELLE OFFERTE

Punto 13 - Procedura di gara

- Tipo di procedura: Procedura aperta

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

- Termine di validità dell'offerta: 360 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
- Termine di scadenza gara (termine ultimo per la firma e marcatura temporale dei documenti di gara come da allegato TIMING): 10/02/2021 ore 23.59.
- Caricamento busta amministrativa e tecnica dal 11/02/2021 ore 00.01 al 12/02/2021 ore 23.59;
- Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
- Data di apertura delle offerte, luogo e persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: giorno 16.02.2020 ore 11.00 presso la sala stemmi del Comune di Avetrana, ubicata al piano 1° della sede municipale via Vittorio Emanuele n. 19. Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega in carta libera loro conferita dai suddetti rappresentanti. Si comunica che, stante l'emergenza COVID-19, le sedute pubbliche di gara potrebbero svolgersi in videoconferenza e che, al fine di garantire la partecipazione degli operatori economici alle suddette sedute pubbliche, gli stessi operatori hanno l'onere di comunicare formalmente la volontà di assistere a dette operazioni. Tale comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo pec a decorrere dal giorno 13.02.2020 ore 9:00 fino al 16.02.2020 ore 09:00. In riscontro a tale comunicazione questa stazione appaltante invierà a mezzo pec il link e le istruzioni per il collegamento alla video-conferenza.
- Informazioni complementari: la gara è gestita con modalità telematica ed alla stessa possono partecipare i soggetti abilitati al Portale "TRASPARE" della Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione dei Comuni di Montedoro (<https://montedoro.traspire.com>). Il concorrente per abilitarsi al Portale dovrà effettuare la procedura di registrazione mediante l'accesso all'apposita "Area Fornitori", compilare il Modulo di attivazione e confermare la procedura di iscrizione.
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, dal regolamento gara telematica, dalla modulistica approntata e DGUE, recanti in particolare le norme relative ai requisiti di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.

13.1 - Individuazione del soggetto collaboratore

La Commissione di gara si riserva la facoltà di individuare il soggetto collaboratore anche in presenza di una sola candidatura, purché valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione, ovvero di non procedere alla apertura delle buste, ovvero di non procedere all'individuazione del soggetto partner, ovvero di non presentare al Ministero il progetto per la sua approvazione e di non stipulare la convenzione anche in seguito ad avvenuta approvazione del progetto da parte del Ministero, senza che i candidati possano accampare pretese o richieste, o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente selezione.

La Commissione di gara si riserva, comunque, di non procedere all'individuazione del partner in caso di offerta/e non soddisfacenti sotto il profilo qualitativo.

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art.77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà il seguente metodo "Aggregativo Compensatore" scelto conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/9/2016:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n= numero totale dei requisiti;

W_i= peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

Σn = sommatoria.

*a) Per quanto riguarda gli **elementi qualitativi** I coefficienti $V(a)$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati:*

VALUTAZIONE DISCREZIONALE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE/INADEGUATO	0,00
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
ADEGUATO	0,60
DISCRETO	0,70
BUONO	0,80
OTTIMO	1,00

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 60/100.

La Commissione propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultata congrua.

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, si darà priorità al miglior punteggio ottenuto sull'offerta tecnica. In caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924).

L'appalto può essere affidato anche in presenza di una sola offerta valida.

13.2 - Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.

La procedura di gara sarà aperta in seduta pubblica come da lettera di invito entro 3 giorni dalla data fissata quale termine di presentazione delle offerte.

La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza diritto di voto. Nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari, si applica il comma 12 dell'art.216 del Codice. In particolare, conformemente al "*Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni aggiudicatrici e dei seggi di gara*" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "*Nomina, ruolo e compiti del RUP*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede , operando

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

b) successivamente il RUP procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate, quindi, ad accedere all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né al RUP, né alla Commissione di gara, né all'Amministrazione, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e il RUP procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni.

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione aggiudicatrice, nominata, nel regime transitorio, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione aggiudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 16. In successiva seduta pubblica, la stessa darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi, e procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando lettura dei relativi ribassi offerti. Sarà, pertanto, formata una graduatoria provvisoria sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 97 del Codice, condotta dal RUP con l'ausilio di detta commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato Tecnico,
- offerte che siano sottoposte a condizione,
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- offerte incomplete e/o parziali,

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci: - comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000; - costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura; - saranno oggetto di comunicazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; - comportano l'escussione della garanzia provvisoria.

L'Amministrazione si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

L'Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione. Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di **180** giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

13.4 - Aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

Qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. E' in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti da produrre entro un termine perentorio, non superiore a 10 giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

Con specifico provvedimento, l'Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione.

L'Amministrazione effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara.

In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentare nel termine richiesto **cauzione definitiva** ai sensi dell'art. 103 del Codice.

N.B. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'Amministrazione potrà aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

Laddove nel termine assegnato la documentazione richiesta non pervenisse o risultasse incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l'Amministrazione si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione

Punto 14 - Accesso agli atti all'esito della procedura di gara

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dall'art. 53 D. Lgs. n.50/2016, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990. Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Offerta Tecnica le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela. Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'A.N.AC.

Punto 15 - Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura

Il concorrente e la sua eventuale ausiliaria dovranno comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa, evidenziando le variazioni intervenute. Le surrichiamate dichiarazioni in ordine alle variazioni intervenute dovranno essere inviate tramite il Sistema nell'"area comunicazioni". Rimane inteso che al fine di consentire all'Amministrazione di eseguire le prescritte valutazioni ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016,

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

unitamente alla comunicazione delle variazioni dovranno essere prodotti tutti i documenti a tal fine necessari. La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata, da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.

Punto 16 - Stipula della Convenzione

Il rapporto di collaborazione tra il Comune di AVETRANA e il soggetto collaboratore selezionato all'esito della presente procedura, verrà formalizzato con apposita Convenzione dopo l'approvazione da parte del Ministero dell'Interno del progetto presentato a titolarità del Comune di Avetrana e la concessione del relativo finanziamento.

La data di stipula della Convenzione sarà annunciata al soggetto collaboratore mediante apposita comunicazione.

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, pena revoca dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione Appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
 - b1) la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b2) la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- d) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Punto 17 - Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Puglia – sezione di Lecce.

Definizione delle controversie: Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Taranto, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Punto 18 - Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO" Comune di AVETRANA

nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;

b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;

c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Punto 19 - Riserva di aggiudicazione

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Punto 20 - Protocollo di legalità.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto legge 90/20.

Punto 21 - Trattamento dati sensibili

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte dell'Amministrazione Comunale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara e al relativo contratto ("Tutela Privacy"). Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006 n° 184.

Punto 22 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossana SARACINO Responsabile dell'Area servizi sociali del Comune di AVETRANA – Via Vittorio Emanuele n. 19 – Tel.: 099/6613509 – CF: 80009250731 - sito internet: <https://www.comune.avetrana.ta.it/it> - posta elettronica certificata generale: servizisociali.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it - tel. 0996615980 ; e-mail: rossana.saracino@gmail.com.

Punto 23 - Pubblicazioni

Il Bando, il disciplinare e la relativa modulistica sono pubblicati:

- G.U.C.E.
- G.U.R.I.
- Sito MIT
- n. 2 quotidiani nazionali;
- n. 2 quotidiani locali;

**Centrale unica di committenza c/o
L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"
Comune di AVETRANA**

- Profilo del committente: <https://montedoro.traspare.com/>;
- Albo Pretorio e sito internet del Comune di AVETRANA

Tutte le comunicazioni riguardanti la gara, comprese eventuali variazioni o rettifiche al presente bando e/o alla documentazione allegata, saranno diramate mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e dell'Unione Montedoro.

Per quanto non previsto nel presente Avviso di gara, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia alla data di pubblicazione del bando stesso.

AVETRANA, Li

Il R.U.P.
Dott. Rossana SARACINO